



PERCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE

I TITOLI DI CREDITO

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo l'analisi dei titoli di credito.

In particolare, andremo ad approfondire:

- I caratteri generali dei titoli di credito
- I singoli titoli di credito

Bene, non ci resta che cominciare...

I titoli di credito: nozione

Il Codice Civile non definisce i titoli di credito, dettando soltanto regole generali e rinviando la disciplina specifica alle leggi speciali.

Volendo definire il titolo di credito, possiamo dire che si tratta di un **documento** nel quale è incorporata la **promessa unilaterale** di effettuare una prestazione in favore di chi **presenterà il titolo al debitore**.

Le **caratteristiche** di tale documento sono:

- rappresenta, di regola, un diritto di credito ad una **prestazione pecuniaria**, ma può incorporare anche un diritto di credito alla **consegna di merci** o perfino un **diritto reale di garanzia**
- attua con la massima speditezza il **trasferimento** dello stesso, in quanto trasferendo il documento si attribuisce ad altri il diritto in esso incorporato
- nella sua materialità è un **bene mobile** al quale si applica la regola del «possesso vale titolo» di cui all'art. 1153 cod. civ.
- il diritto che si acquista con il titolo di credito è **originario** ed **autonomo**, ed è determinato dal tenore letterale del titolo

I caratteri generali dei titoli di credito

I caratteri dei titoli di credito sono:

- la **letteralità**, per cui il debitore che ha assunto un'obbligazione cartolare deve compiere la prestazione esattamente indicata nel titolo e risultante dai **termini letterali** delle clausole contenute nel documento
- l'**autonomia**, per cui il diritto acquistato non è lo stesso ceduto dal precedente creditore, ma è un **diritto originario**, sorto *ex novo*

La conseguenza principale dei caratteri della letteralità ed autonomia è la **non opponibilità** al possessore del titolo delle **eccezioni** derivanti dai rapporti con i **precedenti portatori**. Sono opponibili solo:

- le **eccezioni reali ed assolute**, opponibili a tutti i possessori
- le **eccezioni personali**

Altra caratteristica comune ai titoli di credito è l'esistenza del cd **rapporto fondamentale** che ha portato alla creazione del titolo. In base al rapporto fondamentale si distingue tra:

- **titolo causale**, nel quale è indicato il rapporto sottostante, alla cui sorte viene legato l'adempimento del titolo anche di fronte ai terzi
- **titolo astratto**, in cui, invece, il rapporto fondamentale non è enunciato ed è perciò irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo

Distinzioni dei titoli di credito

In base al **regime di circolazione**, i titoli di credito si distinguono in:

- **titoli nominativi**, ovvero intestati ad una determinata persona. In questo caso il trasferimento avviene mediante l'**annotazione** del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o con il **rilascio** di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare
- **titoli all'ordine**, intestati anch'essi ad un titolare, ma l'emittente non è tenuto a registrare l'intestazione. Il trasferimento avviene mediante **consegna** del titolo accompagnato da una **serie continua di girate**
- **titoli al portatore**, non intestati ad alcun titolare. Per il trasferimento è sufficiente la **semplice consegna** del titolo

In relazione al **contenuto** dei diritti, si distinguono i:

- **titoli di pagamento**, che danno diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario
- **titoli rappresentativi**, che attribuiscono un diritto diverso dal diritto ad una prestazione pecuniaria, come ad esempio la pretesa alla consegna di una merce
- **titoli di partecipazione**, che assegnano al possessore uno "status giuridico" con i relativi diritti (ad es. le azioni di società)

Infine, in relazione al **modo in cui sono creati ed emessi**, si distinguono i:

- **titoli individuali**, creati di volta in volta per ogni singola operazione
- **titoli di massa**, creati con un'unica operazione, diretta a porre in essere più titoli del medesimo contenuto (ad es. le azioni sociali)

I singoli titoli di credito: la cambiale

La cambiale, ai sensi del R.D. n. 1669/1933 è «*un titolo all'ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di pretendere il pagamento di una somma determinata alla scadenza indicata*».

In base a detta definizione, la cambiale:

- è **titolo all'ordine**, pertanto requisito naturale è la possibilità di circolare mediante girata, salvo che ciò sia escluso dalla clausola "non all'ordine"
- è **titolo formale**, infatti la forma è un elemento essenziale per l'esistenza del titolo stesso
- è **titolo completo**, deve contenere in sé tutti i requisiti richiesti sul «foglietto cambiario»
- è **titolo astratto**, nella cambiale manca qualsiasi menzione del rapporto fondamentale sottostante

- è **titolo esecutivo**, per cui il creditore può iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore, prescindendo da una preventiva sentenza del giudice che riconosca la fondatezza della pretesa creditoria e condanni il debitore ad eseguirla

Requisiti della cambiale e tipologie

La cambiale deve contenere:

- la **denominazione** di cambiale
- l'**ordine incondizionato** o la **promessa incondizionata** di pagare una somma determinata
- il **nome del trattario** (nella cambiale tratta)
- il **nome del primo prenditore**
- la **data di emissione**
- la **sottoscrizione dell'emittente o del traente**

Tali requisiti devono sussistere nel momento in cui la cambiale è **presentata per il pagamento**. Se mancano tali requisiti, il documento non vale più come cambiale, ma come semplice **attestazione di credito**.

Alla nozione di cambiale sono riconducibili due **figure particolari**:

- la **tratta o cambiale in senso stretto**, che contiene l'ordine che una persona (traente) dà ad un'altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di danaro
- il **vaglia cambiario o pagherò cambiario**, che è il principale strumento di credito e contiene la promessa incondizionata, fatta da una persona (emittente), di pagare una somma di danaro ad una determinata scadenza

La girata

La girata è un negozio giuridico **unilaterale ed astratto** con il quale viene trasferita la cambiale. La girata ha infatti la funzione di trasferire la legittimazione all'esercizio del diritto cambiario: il presentatore del titolo è legittimato ad ottenere la prestazione dal debitore sulla base di una serie continua di girate.

La trasferibilità della cambiale mediante girata è **elemento naturale, non essenziale** ad essa. Tuttavia, solo il traente o l'emittente possono, con la clausola "non all'ordine", escluderne la girabilità.

La girata cambiaria ha anche una **funzione di garanzia**: il girante è obbligato di regresso verso il giratario ed i successivi prenditori e risponde del mancato pagamento o della mancata accettazione.

Caratteri:

- la girata **non può essere condizionata**
- la girata **parziale è nulla**

La girata può essere:

- **piena**, con formula completa, per esempio «per me pagate a..»
- **in bianco**, viene apposta la sola firma
- **girata per procura o per incasso**



- girata in garanzia

L'avallo

L'avallo è una garanzia cambiaria tipica e consiste in una **firma di garanzia** posta sul titolo da un soggetto (**avallante**) a favore di un obbligato cambiario (**avallato**).

L'avallo può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati (trattario accettante, emittente, traente, girante, ecc.). La persona dell'avallato dovrà, però, essere **specificata** poiché, in caso contrario, l'avallo s'intende offerto a favore del traente o dell'emittente.

L'istituto presenta le seguenti **caratteristiche**:

- l'avallante **garantisce** il pagamento (anche parziale) della somma da parte dell'avallato
- la **responsabilità** dell'avallante è **solidale**
- l'obbligazione dell'avallante è la **medesima** dell'avallato: l'avallante occuperà la posizione che l'avallato deteneva nella gerarchia degli obbligati cambiari. Tuttavia, l'obbligazione assunta dall'avallante è **autonoma**
- il pagamento dell'avallante libera l'**avallato** e i **successivi prenditori** del titolo

L'assegno bancario

L'assegno bancario di cui R.D. 1736/1933 è un titolo di credito che ha la **struttura formale** della cambiale-tratta, ma svolge una **funzione economica** diversa. Esso, infatti, costituisce uno **strumento di pagamento** a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca.

La normativa applicabile all'assegno bancario coincide quindi con la disciplina propria della cambiale-tratta, salvo alcune differenze che si ricollegano alla diversa funzione dei due titoli.

Quanto alla caratteristica propria dell'assegno bancario, esso contiene l'**ordine incondizionato**, rivolto dal traente ad una banca, di **pagare** una somma determinata. Pertanto, l'assegno bancario è strettamente legato al **deposito bancario** o ad una **disponibilità** (cd. «fido») che il traente ha presso la banca trattaria.

Il portatore, per esercitare i diritti incorporati nel titolo, deve **presentare** l'assegno al **trattario**. Qualora il trattario **rifiuti** di pagare, il portatore ha il diritto di ottenere il pagamento da **tutti** i firmatari dell'assegno senza essere tenuto ad osservare l'ordine nel quale essi si obbligarono, salvo il regresso da parte dell'obbligato che abbia eseguito il pagamento dell'assegno nei confronti degli altri firmatari.

Requisiti essenziali e condizioni di regolarità dell'assegno bancario

Sono **requisiti essenziali** dell'assegno:

- la **denominazione** di "assegno bancario" o "*chèque*"
- l'**ordine incondizionato**, rivolto dal traente alla banca trattaria, di pagare la somma specificata
- l'indicazione della **banca trattaria** e del **luogo** del pagamento
- la **sottoscrizione autografa** del traente
- **data** e **luogo** di emissione



Sono invece **condizioni di regolarità** dell'assegno, così definite perché la loro mancanza non incide sull'efficacia cambiaria del titolo:

- l'esistenza di un adeguato **rapporto di provvista**, cioè che vi siano presso la banca trattaria, a nome del traente, fondi sufficienti alla copertura del titolo
- l'esistenza di un accordo (cd. **convenzione di assegno**), anche tacito, tra il traente e la banca in forza del quale il traente sia autorizzato a disporre dei fondi attraverso rilascio di assegni

Di regola, entrambe le condizioni sono soddisfatte con la stipula di un conto corrente bancario.

La circolazione dell'assegno

L'assegno bancario può essere emesso "all'ordine" o "al portatore".

In particolare, nel caso di:

- **assegno all'ordine**, il trasferimento si attua mediante **girata** cui deve accompagnarsi la **consegna** del titolo cd. *traditio*
- **assegno al portatore**, il trasferimento si attua mediante la semplice **consegna** del titolo

L'assegno è sempre pagabile **a vista** ed ogni disposizione contraria si ha per non apposta. La legge, tuttavia, stabilisce **termini massimi** per la presentazione, decorrenti dalla data di emissione:

- 8 giorni, se coincidono il comune di emissione e quello di pagamento
- 15 giorni, se si tratta di comuni diversi

Alla scadenza di tali termini non consegue, tuttavia, l'automatico e necessario rifiuto a pagare della banca trattaria, ma solo la possibilità che l'ordine di pagamento venga **legittimamente revocato** dal traente.

Cautele limitative della circolazione e della legittimazione dell'assegno bancario

Per far fronte al **pericolo** che l'assegno bancario sia pagato ad un portatore di **mala fede**, la legge prevede particolari **cautele limitative** della circolazione e della legittimazione che rendono difficile, nel caso di furto o di smarrimento, l'utilizzazione della somma cambiaria da parte di chi lo sottrae o lo ritrova. Tra queste:

- **clausola "non all'ordine"**, per cui l'assegno bancario può essere ceduto soltanto con le forme e con gli effetti della **cessione ordinaria**
- **clausola "non trasferibile"**. Tale clausola blocca la circolazione del titolo sia nelle forme cambiarie che in quelle del diritto comune. Rende, cioè, l'assegno non solo **non girabile**, ma anche **non cedibile**. L'assegno non-trasferibile può essere pagato solo al prenditore, il quale non può girare il titolo se non per l'incasso ad un banchiere
- **assegno sbarrato**. Il traente o il portatore possono sbarrare l'assegno apponendovi sulla facciata anteriore due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno. La clausola di sbarramento limita la circolazione del titolo nella sola **fase finale**, poiché l'ultimo deve essere necessariamente un banchiere, oppure un cliente del banchiere trattario. Quest'ultimo, cioè, può pagare l'assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere



- **assegno da accreditare.** Tale assegno non può essere pagato in contanti, ma chi intende incassare l'importo può solo versarlo alla **banca trattaria** - se ne è cliente - affinché venga accreditato sul proprio conto, o aprire un conto presso la stessa banca trattaria
- **assegno turistico.** Il pagamento di tale assegno è subordinato alla esistenza sul titolo di una **doppia firma conforme** del prenditore, il quale deve ripetere la firma all'atto della presentazione. Questa procedura mette al sicuro il prenditore, in quanto l'illegittimo possessore, per incassare l'assegno, dovrebbe riuscire ad apporre sul titolo - al momento della presentazione - una firma identica a quella già apposta dal prenditore

L'assegno circolare

L'assegno circolare è “un **titolo di credito all'ordine**, contenente una **promessa** diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario a ciò preposto dall'autorità competente, per somme che siano **disponibili** presso di esso al momento dell'emissione, e **pagabile a vista** presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente”.

L'assegno circolare, quindi, è simile per struttura al pagherò cambiario a vista, ma si differenzia nettamente da questo sotto il profilo della funzione.

La **funzione** dell'assegno circolare è, infatti, quella di consentire la effettuazione di pagamenti **senza il rischio dello spostamento materiale della moneta**, alla quale l'assegno circolare si equipara poiché incorpora un credito di sicura esigibilità.

L'assegno circolare presenta i seguenti elementi di differenziazione dall'assegno bancario:

- **non** può essere emesso al portatore
- comporta un'obbligazione cartolare **diretta e principale** della banca emittente
- è subordinato alla sussistenza o alla creazione di adeguati **fondi disponibili**. In genere il prenditore verserà l'importo in contanti contestualmente al rilascio dell'assegno
- è pagabile in **tutti** i recapiti della banca emittente
- può essere emesso solo da banche a ciò **autorizzate**, previo deposito di una cauzione presso la Banca d'Italia

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito l'analisi dei titoli di credito.

In particolare, abbiamo trattato:

- I caratteri generali dei titoli di credito
- La cambiale
- La girata
- L'avallo
- L'assegno bancario
- L'assegno circolare

Grazie per l'attenzione!